



## IL RETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;
- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, numero 168;
- VISTO** lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153;
- VISTO** il Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 660;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 3 luglio 1998, numero 210;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;
- VISTA** la Legge 15 aprile 2004, numero 106;
- VISTA** la Legge 4 novembre 2005, numero 230 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, numero 252, con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”*;
- VISTO** il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l’articolo 42, che ha stabilito tra l’altro, l’abrogazione dell’obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto dall’articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento”* e che disciplina la *“Delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario”*, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, n. 336, sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, n. 159, con il quale i predetti settori concorsuali sono stati parzialmente modificati;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale i settori concorsuali sono stati ulteriormente rideterminati;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 2 maggio 2011, numero 236 con il quale sono state individuate *“Le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui*



*all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, numero 240*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, con il quale è stato emanato il *“Regolamento che disciplina il conferimento della Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso al ruolo dei Professori Universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240”*;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del 27 giugno 2012, n. 181, emanato dal Dipartimento per la Università, la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per la Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, con il quale è stata disciplinata la *“Procedura per la Formazione delle Commissioni Nazionali per il conferimento delle abilitazioni alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia”*;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del 20 luglio 2012, n. 222, emanato dal Dipartimento per la Università, la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per la Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, con il quale è stata indetta la *“Procedura per il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia, tornata 2012”*;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del 10 agosto 2012, n. 251, emanato dal Dipartimento per la Università, la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per la Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, con il quale è stato integrato il *“Decreto Direttoriale del 27 giugno 2012, n. 181, che disciplina le procedure per la formazione delle Commissioni Nazionali per il conferimento della Abilitazione alle funzioni di Professore Universitario di Prima e Seconda Fascia”*, ai fini della *“Regolamentazione di procedure, modalità e termini dell’eventuale ritiro delle candidature degli aspiranti commissari”*;

**CONSIDERATO** che, successivamente, sul Sito Istituzionale del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, nella sezione dedicata alla Abilitazione Scientifica Nazionale, sono stati pubblicati:

- le liste degli aspiranti commissari sorteggiabili, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Decreto Direttoriale del 27 giugno 2012, n. 181, suddivisi per *“settori concorsuali”*;
- i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici dei singoli *“settori concorsuali”*;
- gli atti relativi alle procedure per il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2012, ed i relativi risultati;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2013, n. 161, emanato dal Dipartimento per la Università, la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per la Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, con la quale è stata indetta la *“Procedura per il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia, tornata 2013”*;

**CONSIDERATO** che, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla predetta procedura è stato fissato per il giorno **31 ottobre 2013**;

**CONSIDERATO** che, successivamente, sul Sito Istituzionale del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, nella sezione dedicata alla Abilitazione Scientifica Nazionale, sono stati pubblicati, relativamente ad alcuni Settori Concorsuali,



gli atti relativi alle procedure per il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2013, ed i relativi risultati;

**VISTO**

il Decreto Interministeriale del 15 dicembre 2011, emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, e registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2011, che disciplina il **"Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia relativo all'anno 2011"**;

**VISTO**

il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, emanato dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, e registrato alla Corte dei Conti il 31 dicembre 2012, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il **"Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia relativo agli anni 2012 e 2013"**;

**VISTO**

in particolare, l'articolo 3, comma 3, del predetto Decreto Interministeriale il quale prevede che, nel **"...caso di chiamata come professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di professori di seconda fascia da effettuare entro un anno dalla relativa cessazione..."**;

**VISTA**

la nota del 17 ottobre 2013, numero di protocollo 21381, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 21 ottobre 2013 con il numero progressivo 11118, con la quale il Dipartimento per la Università, la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per la Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha:

- trasmesso il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2013, n. 713, che determina il **"...contingente di "punti organico" attribuito alle Università Statali per l'anno 2013..."**;
- definito **"...le modalità di impiego dei contingenti assunzionali..."**;
- introdotto **"...alcune significative novità relative alla programmazione delle assunzioni per il triennio 2013-2015..."**;

**VISTO**

il predetto Decreto Ministeriale del 9 agosto 2013, n. 713, con il quale sono stati assegnati alla Università degli Studi del Sannio per l'anno 2013 (turn-over 2012) **0,69 "punti organico"**;

**VISTO**

il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, numero 49, che disciplina la **"Programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della Delega al Governo prevista dall'articolo 5, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f), e al comma 5"**, ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 7;

**CONSIDERATO**

che, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota ministeriale del 17 ottobre 2013, numero di protocollo 21381, nella seduta del 20 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2014, ha definito il **"Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato"**;



- VISTO** il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2014, n. 907, con il quale è stato determinato, il “...**contingente di “punti organico” attribuito alle Università Statali per l’anno 2014...**”;
- CONSIDERATO** che con il predetto Decreto Ministeriale sono stati assegnati alla Università degli Studi del Sannio per l’anno 2014 (turn-over 2013) **0,84 “punti organico”**;
- CONSIDERATO** che, **al momento della apertura della procedura informatizzata denominata “PROPER”, nonché a seguito di ulteriori verifiche effettuate dalla Amministrazione, è stato accertato che i “punti organico” effettivamente assegnati alla Università degli Studi del Sannio non corrispondono a quelli previsti dal “Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato”,** deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014;
- CONSIDERATO** pertanto che, nella seduta del 21 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 20 aprile 2015, ha approvato la parziale rimodulazione del “**Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato**”, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014;
- CONSIDERATO** che, a seguito della predetta rimodulazione, **i “punti organico”** assegnati alla Università degli Studi del Sannio per l’anno 2014 (turn-over 2013) è pari a **0,69 “punti organico”**;
- VISTA** la deliberazione assunta nella seduta del 27 luglio 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico in pari data, ha approvato l’aggiornamento del “**Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato**”, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014 e parzialmente rimodulato nella seduta del 21 aprile 2015;
- VISTA** la nota del 6 agosto 2015, numero di protocollo 9398, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 7 agosto 2015 con il numero progressivo 8618, con la quale il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha comunicato la ripartizione dei “**punti organico**”, per l’anno 2015, tra le istituzioni universitarie statali;
- CONSIDERATO** che con il predetto Decreto Ministeriale alla Università degli Studi del Sannio “...**sono stati assegnati 0,51 “punti organico”, dei quali 0,42 “punti organico utilizzabili” e 0,09 “punti organico congelati”, ai sensi dell’articolo 1, commi 424 e 425, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’Anno 2015)...**”;
- CONSIDERATO** che, applicando la percentuale minima prevista dal “**piano di rientro**” cui è tenuta la Università degli Studi del Sannio, che corrisponde al 18%, i “**punti organico**” utilizzabili per l’anno 2015 sono pari a **0,35**;
- VISTO** il Decreto Rettorale del 16 giugno 2015, n. 556, con il quale è stata disposta, a decorrere dal **22 maggio 2015**, la cessazione dal ruolo dei Ricercatori Universitari della Università degli Studi del Sannio della Dottoressa **Francesca CERONI**, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria, conseguente alla sua “**chiamata**”, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della





**CONSIDERATO**

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel ruolo dei Professori di Seconda Fascia della Università degli Studi di Napoli "Parthenope";  
che, con il medesimo Decreto Rettorale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del predetto Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, con il quale è stato approvato il "**Piano straordinario 2012-2013 per la chiamata dei professori di seconda fascia**", è stato disposto che le economie derivanti dalla predetta cessazione "...saranno integralmente conservate dalla Università degli Studi del Sannio per essere destinate al reclutamento di professori di seconda fascia entro un anno dalla predetta cessazione...";

**TENUTO CONTO**

di tutte le assunzioni finora perfezionate in attuazione del "**Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato**", sono, attualmente, ancora disponibili:

- i "**Punti Organico**" di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 (che derivano dalla cessazione dal servizio, a decorrere dal 22 maggio 2015, della Dottoressa **Francesca CERONI**, da utilizzare esclusivamente per il reclutamento di professori di seconda fascia, nel periodo compreso tra il **22 maggio 2015** ed il **21 maggio 2016**, e che sono "cumulabili" con i "punti organico" ordinari):  
**"punti organico" 0,50**
- i "**Punti Organico Ordinari**"
  - Anno 2013: "**punti organico**" **0,00**
  - Anno 2014: "**punti organico**" **0,38**
  - Anno 2015: "**punti organico**" **0,35**

**CONSIDERATO**

che, nella seduta del 20 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, approvato, ai "...fini dell'utilizzo dei "punti organico", sia ordinari che straordinari, che si renderanno successivamente disponibili e di quelli "residui" non ancora utilizzati, i seguenti criteri di ripartizione, applicabili di norma e fatte comunque salve, in presenza di situazioni eccezionali e/o straordinarie, eventuali deroghe debitamente motivate:

- a) ogni Dipartimento potrà utilizzare i "punti organico" derivanti dalle cessazioni di docenti e ricercatori che vi afferiscono;
- b) i "**punti organico**" derivanti dalle cessazioni di unità di personale tecnico ed amministrativo dovranno essere utilizzati per le medesime finalità...";

**CONSIDERATO**

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012 e in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014, le risorse derivanti dalla cessazione dal servizio della Dottoressa **Francesca CERONI** dovranno essere utilizzate dal Dipartimento di Ingegneria entro un anno dalla predetta cessazione;

**CONSIDERATO**

peraltro, che, con la nota del 10 febbraio 2015, numero di protocollo 1555, come innanzi richiamata, il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha, tra l'altro, precisato che:

- ai sensi "...di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, entro un anno dalla relativa cessazione del ricercatore o del professore associato, è consentito il riutilizzo dei relativi Punti Organico (incluse le frazioni dei medesimi in aggiunta a Punti Organico extra rispetto al "Piano straordinario per il reclutamento di professori associati") per l'assunzione di professori di seconda fascia...";



- il “...monitoraggio relativo alla percentuale massima del 50% dei “punti organico” destinati all’assunzione di soggetti interni all’ateneo che abbiano conseguito la “Abilitazione Scientifica Nazionale” (articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240) con riferimento alla categoria dei Professori (incluso il “Piano straordinario associati”), viene fatto annualmente e la verifica sarà fatta alla fine dell’anno 2017 (sesto anno successivo all’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)...”;

**CONSIDERATO** che la predetta percentuale massima, come stabilita dalla legge e indicata nella nota ministeriale innanzi richiamata, non è stata ancora superata;

**CONSIDERATO** tuttavia, che, in via prudenziale, sarebbe opportuno, in questa fase, utilizzare parte delle risorse ancora disponibili per procedere al reclutamento di un Professore di Seconda Fascia attivando una procedura di valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anziché una procedura di valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della medesima Legge;

**CONSIDERATO** che, in questo caso, dovrebbero essere impegnati **0,70 “punti organico”** e sarebbe, pertanto, necessario “aggiungere” ai **0,50 “punti organico”** derivanti dalla cessazione dal servizio della Professoressa **Francesca CERONI** altri **0,20 “punti organico”**, reperibili nell’ambito dei **“punti organico ordinari”** residui relativi agli anni 2014 e 2015 e derivanti dal “turn-over” relativo agli anni 2013 e 2014;

**CONSIDERATO** che l’articolo 1, comma 349, della Legge 23 dicembre 2014, numero 190, estende alle istituzioni universitarie l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;

**ATTESO** che le disposizioni innanzi richiamate prevedono che, a *“...decorrere dallo scorso anno, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile...”*;

**CONSIDERATO** che, con la nota del 10 febbraio 2015, numero di protocollo 1555, come innanzi richiamata, il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, in relazione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 349, della Legge 23 dicembre 2014, numero 190, ha comunicato, in particolare, che:

- il termine di scadenza per *“...l’utilizzo dei “punti organico” assegnati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014...”* è stato *“...prorogato al 31 dicembre 2015...”*;
- nell’ambito *“...della programmazione e del reclutamento del personale per il corrente anno è consentito il cumulo degli eventuali “punti organico” residui relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 (incluso il piano straordinario per il reclutamento dei professori associati relativo agli anni 2012 e 2013)...”*;
- in *“...questo modo sarà consentito sommare tra loro frazioni di punto organico provenienti dalle assegnazioni dei tre anni innanzi indicati...”*;

**VISTO** l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, così come modificato dall’articolo 1, comma 3, lettera a) del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, il quale prevede, tra l’altro che, i *“...termini di scadenza per l’utilizzo dei “punti organico” dell’anno 2014 e 2015 sono stati prorogati al 31 dicembre 2016...”*,

**CONSIDERATO** che, pertanto, dovrebbe essere prevista, anche per il prossimo anno, la possibilità di cumulare gli eventuali **“punti organico”** residui relativi all’ultimo triennio e, cioè, agli anni 2013, 2014 e 2015;



- VISTO** il **“Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”**, emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, numero 716;
- VISTO** l’articolo 2, commi 3 e 4, del predetto **“Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”**, il quale prevede che:
- i **“...Consigli di Dipartimento, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera i), dello Statuto, approvano le proposte di copertura di posti di cui al presente articolo, come ulteriormente specificate nei titoli terzo, quarto e quinto del presente regolamento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia...”**;
  - sulle **“...proposte approvate dai Consigli di Dipartimento delibera, in via definitiva, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico...”**;
- VISTA** la deliberazione assunta nella seduta del 29 dicembre 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 dicembre 2015, ha, tra l’altro, autorizzato:
- la assegnazione al **Dipartimento di Ingegneria**, nel rispetto del principio stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014, dei **“punti organico”** disponibili ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, pari a **0,50**, che:
    - derivano dalla cessazione dal servizio, a decorrere dal **22 maggio 2015**, della Dottoressa **Francesca CERONI**;
    - debbono essere utilizzati esclusivamente per il reclutamento di professori di seconda fascia, nel periodo compreso tra il **22 maggio 2015** ed il **21 maggio 2016**;
  - l’utilizzo di **0,50 “punti organico”**, che derivano dalla cessazione dal servizio, a decorrere dal **22 maggio 2015**, della Dottoressa **Francesca CERONI**, e di **0,20 “punti organico”**, reperibili nell’ambito dei **“punti organico ordinari”** residui relativi agli anni 2014 e 2015 e derivanti dal **“turn-over”** relativo agli anni 2013 e 2014, per la copertura di un Posto di Professore di Seconda Fascia, con un impegno complessivo di **0,70 “punti organico”** e con un residuo pari a **0,03 “punti organico”**;
  - la assegnazione di un Posto di Professore di Seconda Fascia al **Dipartimento di Ingegneria**;
  - la copertura di un Posto di Professore di Seconda Fascia, che corrisponde a **0,70 “punti organico”**, mediante procedura di **“chiamata”**, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - la attivazione di una procedura di valutazione comparativa, indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura, mediante **“chiamata”**, di un posto di Professore di Seconda Fascia, per le esigenze e secondo le indicazioni e le procedure che verranno definite dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella prima seduta utile e nel rispetto delle modalità previste e disciplinate dal **“Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 1, comma 9, della Legge**



**4 novembre 2005, n. 230**", emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, numero 716;

**VISTA**

la nota del 21 gennaio 2016, numero di protocollo 108, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 25 gennaio 2016 con il numero progressivo 796, con la quale il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria ha trasmesso la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 21 gennaio 2016, relativo alla copertura di un posto di professore di seconda fascia mediante attivazione della procedura di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**CONSIDERATO**

che nella predetta seduta del 21 gennaio 2016, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, in relazione all'utilizzo dei "**punti organico**" assegnati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2015, previo parere favorevole dei "*...Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria...*", ha:

- approvato "*...la proposta di copertura di un posto di professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 09/E1, Settore scientifico Disciplinare ING-IND/31...*";
- stabilito che "*...la modalità di copertura è quella prevista dall'articolo 18, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ...*";
- stabilito le specifiche funzioni e le tipologie di impegno didattico e scientifico in relazione al posto da coprire;

**CONSIDERATO**

che la attivazione della procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di seconda fascia, così come deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria è stata già autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 dicembre 2015, con la deliberazione innanzi richiamata;

**CONSIDERATO**

che, ai fini della attivazione della procedura di valutazione comparativa innanzi specificata, verranno utilizzati **0,70 "punti organico"**, così articolati:

- **0,50 "punti organico"**, che derivano dalla cessazione dal servizio, a decorrere dal **22 maggio 2015**, della Dottoressa **Francesca CERONI**;
- **0,20 "punti organico"**, reperibili nell'ambito dei "**punti organico ordinari**" residui relativi agli anni 2014 e 2015 e derivanti dal "*turn-over*" relativo agli anni 2013 e 2014;

**VISTE**

le sentenze del 4 marzo 2013, n. 1270, e del 4 novembre 2013, n. 5284, con le quali la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito il "*...principio che, tra le cause ostative alla partecipazione alle procedure per la instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo, con la Università, nelle fattispecie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve essere compreso anche il rapporto di coniugio, in quanto è irragionevole che tra le cause di incompatibilità vi sia il rapporto di affinità, ma non il rapporto di coniugio, che è presupposto indispensabile della affinità...*";

**VISTA**

la Circolare del 18 dicembre 2014, n. 15, con la quale è stato comunicato, tra l'altro, ai Direttori di Dipartimento che, per "*...ragioni di opportunità, questa Amministrazione, a partire dalla indizione delle prossime procedure di chiamata, avrebbe provveduto ad includere, nelle fattispecie previste all'articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.240, anche la ipotesi di coniugio ...*";

**VISTO**

il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2016 a carattere "*autorizzatorio*", composto dal "*budget economico*" e dal "*budget degli investimenti*", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2015;

**ACCERTATA,**

la disponibilità del "*budget di costo*",





## D E C R E T A

### Articolo 1 Procedura comparativa

1. E' indetta, presso la Università degli Studi del Sannio, la procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di seconda fascia, come di seguito specificato:

Codice Concorso   1/2016  

Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura	Dipartimento di Ingegneria
Settore Concorsuale	09/E1 " <i>Elettrotecnica</i> "
Profilo richiesto (Settore Scientifico-Disciplinare)	ING-IND/31 " <i>Elettrotecnica</i> "
Fascia	Seconda
Numero dei posti	1
Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere	Attività didattica e scientifica con riferimento alle discipline afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare " <i>Elettrotecnica</i> ", condurre e coordinare attività di ricerca di base ed applicata legate anche alla realizzazione di prototipi, di applicazioni di ricerca industriale e di supporto al trasferimento tecnologico; svolgere attività di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento ed il tutorato, nonché di verifica dell'apprendimento di cui all'articolo 6, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Tipologia di impegno didattico	Il professore sarà chiamato a ricoprire moduli ed insegnamenti curriculari afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare " <i>Elettrotecnica</i> " erogati in Corsi di Studio attivati presso l'Università degli Studi del Sannio. Sarà inoltre impegnato in attività di tutorato e di assistenza agli studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea, di Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca con riferimento alle discipline del Settore.
Tipologia di impegno scientifico	Il professore svolgerà attività di ricerca scientifica nell'ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale e dei programmi dipartimentali di Dottorato di Ricerca con riferimento ai temi ed alle metodologie proprie del Settore Scientifico-Disciplinare " <i>Elettrotecnica</i> " e di tematiche interdisciplinari. L'attività di ricerca riguarderà, in particolare, la modellistica dell'isteresi, con particolare riferimento ai materiali magnetostrittivi e, più in generale, smart; l'analisi modellistica e lo sviluppo di sensori/attuatori che impiegano materiali magnetostrittivi e/o smart; l'analisi e lo sviluppo di dispositivi per " <i>Energy Harvesting</i> " mediante i suddetti materiali.
Numero massimo di pubblicazioni	15 (quindici)



<p><b>Indicazione degli standard di valutazione definiti in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e dagli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230., cui la Commissione di valutazione dovrà attenersi, in riferimento a:</b></p> <p>a) <b>Attività di Ricerca e Pubblicazioni scientifiche</b>  b) <b>Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e prova didattica;</b>  c) <b>Attività gestionali, organizzative e di servizio</b></p>	<p><b>Criteria generali di valutazione previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.</b></p>
<p><b>Punteggi massimi attribuibili :</b></p> <p>a) <b>Attività di Ricerca e Pubblicazioni scientifiche</b>  b) <b>Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e prova didattica;</b>  c) <b>Attività gestionali, organizzative e di servizio</b></p>	<p><b>35</b>  <b>55</b>  <b>10</b></p>
<p><b>Prova didattica</b></p>	<p><b>Prova didattica nell'ambito del Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/31 "Elettrotecnica"</b></p>
<p><b>Competenze Linguistiche</b></p>	<p><b>Lingua Inglese</b></p>
<p><b>Sede di servizio</b></p>	<p><b>Dipartimento di Ingegneria</b></p>

## Articolo 2

### Requisiti soggettivi per la ammissione alla procedura

1. Alla procedura di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 del presente Decreto Rettorale possono partecipare:
  - a) gli studiosi che abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura, ovvero per funzioni superiori, purché gli stessi studiosi non ne siano già titolari;
  - b) i soggetti che abbiano conseguito la idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa;
  - c) i professori già in servizio presso altre istituzioni universitarie nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
  - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro della Istruzione, Università e della Ricerca con proprio Decreto, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
2. Non possono partecipare alla procedura comparativa di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di coniugio, oppure di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il



Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. Non possono partecipare, altresì, alla procedura di valutazione comparativa:
  - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
  - b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;
  - c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  - d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.
5. I requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
6. La Università degli Studi del Sannio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.

### Articolo 3

#### Domande di ammissione alla procedura

1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando di concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema all'uopo predisposto (Allegato 1), deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12.00** del giorno **15 febbraio 2016**.
2. La domanda deve essere indirizzata al **Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori", Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento**.
3. Sul plico devono essere riportate tutte le indicazioni relative al nome e al cognome del mittente, alla procedura di valutazione comparativa alla quale si intende partecipare, con la specificazione del Settore Concorsuale, e la seguente dicitura: **"BANDO PER LA COPERTURA, MEDIANTE CHIAMATA, DI UN POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 09/E1 "ELETTROTECNICA", SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/31 "ELETTROTECNICA". DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, CODICE CONCORSO 1/2016"**.
4. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza previsto dal comma 1 del presente articolo:
  - a) mediante consegna a mano al personale in servizio presso la Unità Organizzativa **"Docenti e Ricercatori"** della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato **"Ex Convento di San Vittorino"**, sito in Benevento, alla Via Tenente Pellegrini, senza numero civico, Codice di Avviamento Postale: 82100, dal lunedì al venerdì, dalle ore **9.00** alle ore **12.00**;
  - b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di corriere espresso;
  - c) mediante un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **amministrazione@cert.unisannio.it**, con il seguente oggetto: **"BANDO PER LA COPERTURA, MEDIANTE CHIAMATA, DI UN POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, SETTORE CONCORSUALE 09/E1 "ELETTROTECNICA", SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/31 "ELETTROTECNICA". DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, CODICE CONCORSO 1/2016"**, fermo restando che:
    - in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di posta elettronica in versione informatica. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti.
    - per l'invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente **"PDF"** e **"TIFF"**;
    - nel caso di invio mediante Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal relativo gestore;



- nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, la modalità di cui alla presente lettera, non deve rivolgersi alla Amministrazione per verificare la ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo;
  - la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a **30 “megabite”**;
  - qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con una prima “e-mail”, la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive “e-mail”, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.
5. Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa deve essere presentata separatamente dal plico, il quale deve, invece, contenere tutta la documentazione ad essa allegata.
  6. Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, fa fede, ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, esclusivamente **il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Archivio e Protocollo della Università degli Studi del Sannio**, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato “Palazzo San Domenico”, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, Codice di Avviamento Postale: 82100.
  7. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente bando.
  8. Alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa il candidato deve allegare la seguente documentazione:
    - a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
    - b) il “curriculum” della propria attività scientifica e didattica, che deve, peraltro, contenere tutte le informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui è in possesso;
    - c) le pubblicazioni e i lavori che intende indicare ai fini della valutazione comparativa, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando;
    - d) l’elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
  9. Nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, che deve essere redatta utilizzando lo schema all’uopo predisposto (Allegato 1), il candidato deve dichiarare:
    - a) cognome e nome;
    - b) luogo e data di nascita;
    - c) la propria cittadinanza;
    - d) il possesso della idoneità fisica all’impiego;
    - e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
    - f) le eventuali condanne penali per reati commessi ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle Disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche ed integrazioni;
    - g) gli eventuali procedimenti e/o processi penali pendenti;
    - h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero le cause di risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all’articolo 21 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, e successive modifiche ed integrazioni;
    - i) di non avere un rapporto di coniugio, oppure di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la





copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240;

- j) il recapito presso il quale potranno essere indirizzate le comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa, impegnandosi a rendere nota, tempestivamente, ogni eventuale sua variazione allo stesso indirizzo al quale viene trasmessa la domanda di partecipazione alla procedura, fermo restando che la Università degli Studi del Sannio non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di smarrimento delle comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della sua variazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ad essa non imputabili o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
  - k) l'indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni di cui alla lettera precedente;
  - l) la iscrizione nelle liste del comune di appartenenza ovvero l'eventuale motivo della cancellazione dalle medesime liste, nel caso in cui sia cittadino italiano;
  - m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nel caso in cui sia cittadino italiano di sesso maschile;
  - n) una adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso in cui sia cittadino straniero;
  - o) il possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo 2 per presente bando.
10. **Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)**, del presente bando, è richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, secondo il modulo all'uopo predisposto (Allegato 3), dalla quale risulti il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, con l'indicazione della fascia di docenza e del settore concorsuale;
11. **Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)**, del presente bando, è richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, secondo il modulo all'uopo predisposto (Allegato 3), dalla quale risultino tutte le indicazioni relative alla istituzione universitaria e alla struttura didattica presso le quali è stata svolta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di seconda fascia al termine della quale il candidato ha conseguito la idoneità, al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura, agli estremi del bando di concorso e della pubblicazione sia dell'avviso di indizione della procedura che del provvedimento di approvazione dei relativi atti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale.
12. **Per i candidati che presentano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)**, del presente bando, è richiesta, invece, una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, secondo il modulo all'uopo predisposto (Allegato 3), che attesti il servizio di ruolo prestatato in altra istituzione universitaria con la specifica indicazione della qualifica ricoperta e della decorrenza dell'inquadramento nel predetto ruolo.
13. **Per i candidati che presentano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)**, del presente bando è richiesta, infine, una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, secondo il modulo all'uopo predisposto (Allegato 3), dalla quale risulti espressamente lo svolgimento di attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del presente bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza previste dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 2 maggio 2011, numero 236.



14. La domanda di ammissione alla procedura deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal candidato.
15. I candidati possono presentare pubblicazioni e lavori in originale o in copia, purché corredati, in questa ultima ipotesi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa secondo lo schema all'uopo predisposto (Allegato 4), con la quale essi sono tenuti ad attestare, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, la conformità all'originale della copia prodotta.
16. I candidati devono fornire tutte le indicazioni relative all'autore, al titolo, al luogo e alla data della pubblicazione o del lavoro presentato.
17. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni e i lavori per i quali sia stato perfezionato, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, il deposito legale nelle forme previste dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
18. Il deposito legale deve essere certificato con idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa ovvero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato sotto la propria responsabilità utilizzando il modulo all'uopo predisposto (Allegato 4).
19. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando.
20. Copie delle pubblicazioni e dei lavori inviati per posta o consegnati a mano potranno essere trasmesse o consegnate anche su supporto informatico.
21. La Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
22. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva.
23. La esclusione dalla procedura può essere disposta, in qualsiasi momento, con Decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di svolgimento della procedura**

1. La Commissione, con decisioni assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da coprire, all'esito della valutazione della prova didattica e di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e dei "curricula" presentati dai candidati e delle attività didattiche e scientifiche da essi svolte.
2. La valutazione deve essere effettuata secondo criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard di qualificazione e dei diversi punteggi massimi attribuibili, come individuati dal Consiglio di Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura ed indicati nel presente bando.

#### **Articolo 5**

##### **Valutazione della attività didattica**

1. Ai fini della valutazione della attività didattica sono presi in considerazione il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione individuati dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto ed indicati nell'articolo 1 del presente bando e gli esiti della prova didattica.
2. Ai fini della valutazione della attività didattica integrativa e di servizio agli studenti sono prese in considerazione le attività di cura, in qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di



laurea magistrale e delle tesi di dottorato, nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

## Articolo 6

### Valutazione della attività di ricerca scientifica

1. Ai fini della valutazione della attività di ricerca scientifica svolta dai candidati sono presi in considerazione, oltre gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione indicati dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto ed indicati nell'articolo 1 del presente bando, i seguenti aspetti:
  - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
  - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
  - c) partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali;
  - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
  - e) ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
3. Fatto salvo il limite massimo di pubblicazioni che il candidato deve presentare ai fini della loro valutazione analitica, come stabilito nell'articolo 1 del presente bando, la Commissione deve tenere in debita considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, la intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, che dovranno essere comprovati dallo stesso candidato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia, da allegare alla documentazione a corredo della domanda.
4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
  - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
  - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, sono presi in considerazione anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
    - 1) numero totale delle citazioni;
    - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
    - 3) "impact factor" totale;
    - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
    - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato ("Indice di Hirsch" o simili).

## Articolo 7

### Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

1. Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio vengono presi in considerazione gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte



dipartimentali e di ateneo, le cariche istituzionali ricoperte e gli incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca.

### **Articolo 8**

#### **Modalità di attribuzione dei punteggi**

1. La Commissione di valutazione deve attenersi ai punteggi massimi attribuibili indicati dai Consigli di Dipartimento e riportati nell'articolo 1 del presente bando per la valutazione:
  - a) delle attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche;
  - b) delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e della prova didattica;
  - c) delle attività gestionali, organizzative e di servizio.

### **Articolo 9**

#### **Prova didattica e accertamento delle competenze linguistiche**

1. I candidati devono svolgere una prova didattica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, lettera c), 8 e 9 del "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**", nel Settore Scientifico-Disciplinare indicato nell'articolo 1 del presente bando.
2. La prova didattica si svolgerà il giorno **3 marzo 2016, alle ore 11:00, presso il Dipartimento di Ingegneria, Palazzo Bosco Lucarelli, sito in Benevento al Corso Garibaldi, n. 107, Codice di Avviamento Postale: 82100.**
3. La Commissione dovrà accertare, nella medesima sede, le competenze linguistiche del candidato.
4. I candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale, fatta salva diversa comunicazione della Università degli Studi del Sannio, che sarà notificata attraverso apposito avviso pubblicato sul Sito Web di Ateneo, nonché attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando.
5. La pubblicazione della data di svolgimento della prova didattica ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
6. La Commissione individua tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare indicato nell'articolo 1 del presente bando, tra i quali il candidato sceglie l'argomento oggetto della prova.
7. I tre argomenti di cui al comma 6 del presente articolo vengono pubblicati sul Sito Web di Ateneo nonché comunicati ai candidati attraverso l'indirizzo di posta elettronica da essi indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando almeno un giorno prima di quello stabilito per lo svolgimento della prova didattica, con la precisazione che la pubblicazione sul Sito Web di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
8. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando.

### **Articolo 10**

#### **Commissione esaminatrice**

1. La Commissione Esaminatrice della procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando viene nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura secondo le disposizioni contenute nell'articolo 11 del "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre**





**2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230"**, emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, n. 716.

2. Eventuali istanze di ricasazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante.
4. La Commissione esaminatrice rientra nella tipologia dei "*collegi perfetti*" e, pertanto, può legittimamente svolgere le sue funzioni e i suoi compiti solo a condizione che siano presenti, ad ogni riunione, tutti i membri che la compongono.
5. La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione può riunirsi, collegialmente, anche per via telematica.
7. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine di due mesi, che decorrono dalla data del Decreto Rettorale con il quale la Commissione stessa viene nominata.
8. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione.
9. Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti.
10. Il Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo.
11. Entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto propone la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione:
12. La proposta di chiamata viene successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

#### **Articolo 11**

##### **Diritti e Doveri**

1. In materia di diritti e doveri dei professori universitari di seconda fascia si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico del personale docente in servizio di ruolo presso le istituzioni universitarie.

#### **Articolo 12**

##### **Trattamento economico**

1. In materia di trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **Articolo 13**

##### **Copertura Finanziaria**

1. Ai fini della chiamata del Professore di Seconda Fascia per le esigenze del Settore Concorsuale Settore Concorsuale **09/E1 "Elettrotecnica"**, Settore Scientifico Disciplinare **ING-IND/31 "Elettrotecnica"**, proposta dal **Dipartimento di Ingegneria** ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2015, verranno utilizzati **0,70 "punti organico"**, così articolati:
  - **0,50 "punti organico"**, che derivano dalla cessazione dal servizio, a decorrere dal **22 maggio 2015**, della Dottoressa **Francesca CERONI**;
  - **0,20 "punti organico"**, reperibili nell'ambito dei "**punti organico ordinari**" residui relativi agli anni 2014 e 2015 e derivanti dal "**turn-over**" relativo agli anni 2013 e 2014;
2. Gli oneri stipendiali derivanti dalla copertura del posto di Professore di Seconda Fascia innanzi specificato gravano sul "**budget di costo**", mediante la imputazione dei relativi importi alle corrispondenti Voci COAN del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2016, come di seguito specificate:
  - a) CA.04.43.01.01.01, denominata "**Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore**";



- b) CA.04.43.01.01.02, denominata “*Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore*”;
- c) CA.04.43.01.01.03, denominata “*Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore*”.

#### **Articolo 14** **Restituzione dei titoli**

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando nell’Albo On-Line di Ateneo, la Unità Organizzativa “*Docenti e Ricercatori*” provvede a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta i documenti originali allegati alla domanda, ad eccezione del caso in cui sia in corso un contenzioso.
2. I documenti dovranno essere ritirati dall’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui la comma 1 del presente articolo.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo la Università degli Studi del Sannio non è più responsabile della conservazione e della restituzione dei documenti.

#### **Articolo 15** **Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e dal Regolamento di Ateneo che disciplina la materia.
2. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura comparativa oggetto del presente bando di concorso e alla eventuale costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
3. Il trattamento dei dati verrà comunque effettuato nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato.
4. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che la eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca dovrà comunque garantire il rispetto dell’anonimato.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della Università degli Studi del Sannio.
6. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 7 ed 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra i quali il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

#### **Articolo 16** **Norme finali e di rinvio**

1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa **Iolanda MANICATORI**, Responsabile della Unità Organizzativa “*Docenti e Ricercatori*”, che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824/305044-305061, al seguente numero di fax: 0824/23648 o al seguente indirizzo di posta elettronica: [iolanda.manicatori@unisannio.it](mailto:iolanda.manicatori@unisannio.it).
2. Il presente bando è pubblicato nell’Albo On-Line di Ateneo, nel Sito Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e nel Sito Web della Unione Europea ed il relativo avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative contenute negli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto compatibili, e a quelle contenute nel **“Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230”**, emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, n. 716, e consultabile al seguente indirizzo: <http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/regolamenti/reg-55.pdf>.

**Benevento, 26 gennaio 2016**

**F.TO IL RETTORE  
(Professore Filippo de ROSSI)**

**Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori**

Responsabile: Dott.ssa Iolanda Manicadori  
Telefono: +39.0824.30.50.44 – [iolanda.manicadori@unisannio.it](mailto:iolanda.manicadori@unisannio.it)  
Istruttoria curata da: Dott.ssa Angela IEBBA  
0824/30.50.61 – [angela.iebba@unisannio.it](mailto:angela.iebba@unisannio.it)  
Posta elettronica certificata: [amministrazione@cert.unisannio.it](mailto:amministrazione@cert.unisannio.it)

**Università degli Studi del Sannio**

Ex Convento San Vittorino", Via Tenente Pellegrini - 82100 Benevento (Italy) - Fax: +39.0824.23648  
Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620  
Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento  
IBAN: IT83R0542404297000000000466  
BIC (Swift): BPBAIT3B